

Citta' metropolitana di Torino

**A1288- D.P.G.R. n. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Malone, in Comune di Rivarossa, ad uso agricolo, richiesta dall'Azienda Agricola MARCHETTO FABRIZIO.**

**Pratica N. A/1288 ASSENSO**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4229 del 11/07/2023; Pratica n. A/1288

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

**DETERMINA**

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola MARCHETTO FABRIZIO con sede legale in Comune di Rivarossa, località Cascina Ferro n. 8 - P.IVA 0819170015 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Malone, in Comune di Rivarossa – località Preise, Prato Nuovo e Zoccoli ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 1° MAGGIO ed il 30 SETTEMBRE** di ogni anno, nei limiti strettamente indispensabili, tramite n. 3 punti di attingimento (Fg. 10 p. 101 – Fg. 11 p. 321 – Fg. 11 p. 236) a mezzo di n. 1 pompa azionata da trattrice, in modo che la portata massima non superi 60 l/s, la portata media non superi 11 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **129.600 mc**, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Rivarossa, distinti in catasto al Foglio e particelle riportate nell'elenco allegato al presente provvedimento, aventi la superficie complessiva di **Ha 15.41.58**;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale od inferiore al valore del Deflusso Ecologico pari a 5.110 l/s (maggio e giugno) pari a 1.900 l/s (luglio, agosto e settembre);
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2024-2025 e 2026 il canone

dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

8. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)